

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2014

Classificazione preliminare delle aree marine regionali destinate alla molluschicoltura ai sensi del Regolamento (CE) N° 854/2004 e conferimento ad ARPA Puglia del progetto di classificazione definitiva.

Assente il Presidente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Servizio Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio e dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.Lvo 530 del 30/12/92 (abrogato dal D.lgs 193/07) sostituito dal Regolamento CE 854/2004;

La stessa Deliberazione prevede la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acquee sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazione n. 786/99;

Con DD.GG.RR. n. 979/2003, n. 1474/2004, n. 193/2005, n. 468/2005, n. 335/2008, n. 1748/2008, n. 2154/2010, n. 808/2014, n. 2041/2016, n. 702/2017, n. 676/2017, sono state approvate ulteriori aree classificate.

L'OPGR n. 532 del 13/09/2018, recante misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto, prevede il blocco del prelievo e della movimentazione di tutti i mitili presenti nel I Seno del Mar Piccolo di Taranto.

Il Regolamento CE n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all'allegato II capo I prevede che l'autorità competente (A.C.) classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano, fissandone l'ubicazione e i confini delle stesse zone.

L'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi", approvata in data 08/07/2010 e recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 789 del 26 aprile 2011 - BURP n. 77 del 18 maggio 2011-, fornisce indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle prescrizioni contenute nella vigente regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi.

Il Regolamento CE n. 854/04 all'allegato II, capo I, lett. A, p. 6, prevede che l'A.C., per classificare una zona di produzione di molluschi bivalvi vivi, deve valutare gli aspetti relativi alla contaminazione ambientale derivante da fonti di inquinamento di origine umana o animale, tenendo conto delle variazioni stagionali della popolazione, delle precipitazioni atmosferiche e considerando la circolazione degli inquinati sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria, e del ciclo delle maree;

A far data dal 14 dicembre 2019, relativamente all'esecuzione dei controlli ufficiali sulle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, sarà applicativo il Reg. UE 625/2017, che abroga i Regg. CE 854/04 e 882/04, e il Reg. delegato (UE) 624/2019.

Sostanzialmente l'Autorità Competente (di seguito A.C.) classifica le zone acquee sulla base dei requisiti sanitari dei molluschi bivalvi raccolti nelle stesse zone, attraverso gli indici di contaminazione fecale (E. coli);

Zone di classe A. Le zone in cui possono essere raccolti i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, i quali, al momento dell'immissione sul mercato rispettino i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capitolo V, del Reg. 853/2004, nonché i criteri microbiologici di sicurezza alimentare ai sensi del Reg. CE n. 2073/2005, così come modificato dal Reg. UE n. 2285/2015;

Zone di classe B. Le zone in cui i molluschi bivalvi vivi sono raccolti ed avviati al consumo umano previo trattamento depurativo obbligatorio o stabulazione al fine di soddisfare i requisiti previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi bivalvi raccolti in tali zone non devono superare, nel 90% dei campioni, i 4600 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare e, nel restante 10% dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non devono superare i 46000 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare;

Zone di classe C. Le zone in cui i molluschi bivalvi sono raccolti e avviati al consumo previo trattamento obbligatorio di lunga stabulazione, per soddisfare i requisiti sanitari previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi vivi provenienti da tali zone non devono superare i livelli di E. coli di 46000 per 100 gr di polpa e liquido intervalvare;

Considerato che nel 2013 la Regione Puglia è stata sottoposta ad un audit da parte del Ministero della Salute, avente ad oggetto il settore dei molluschi bivalvi e prodotti della pesca, le cui evidenze venivano riportate nel relativo report trasmesso con nota prot. DGISAN 717-P-14/01/2014 e, in particolare, avendo gli ispettori ministeriali riscontrato che le aree destinate alla molluschicoltura non erano state classificate in pieno accordo con la normativa comunitaria, veniva formulata specifica raccomandazione "Garantire che tutte le aree di produzione siano classificate ai sensi del Reg. CE n. 854/04 e in base a quanto previsto dalle linee guida nazionali" con particolare riferimento all'effettuazione di un'indagine sanitaria completa, all'individuazione delle stazioni di campionamento che tenesse conto delle specie di molluschi bivalvi oggetto di sfruttamento e ad un monitoraggio periodico adeguato.

La DGR 387/19 recante il Piano Regionale Integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale e la D.D. n. 107 del 14 febbraio 2018 relativa alla programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulle aree destinate alla molluschicoltura, hanno confermato le modalità di effettuazione dei controlli analitici sulle aree classificate, così come già previsto con D.D. n. 138 del 22/05/2014;

Inoltre al fine di affrontare le ulteriori criticità emerse nel corso dell'audit per il settore in oggetto e, nello specifico relativamente all'indagine sanitaria e all'individuazione delle stazioni di monitoraggio, è stato istituito a febbraio 2014 un tavolo tecnico multidisciplinare "Classificazione e monitoraggio zone di produzione MBV destinati al consumo umano"

La Regione Puglia, a seguito dell'incontro del tavolo tecnico finalizzato al "Progetto di riclassificazione acque destinate alla molluschicoltura", tenutosi in data 23/01/2019, ha inviato specifica richiesta (nota prot. AOO152/796 del 21/02/2019) ai diversi interlocutori coinvolti al fine:

- Individuare tra ARPA e IZS l'ente capofila del progetto;
- Garantire che le AASSLL coinvolte presentassero una relazione riportante i dati relativi alle aree classificate con particolare riferimento alle coordinate geografiche aggiornate, alle specie oggetto di allevamento/raccolta e alle attività di monitoraggio di competenza effettuate almeno nell'ultimo triennio;

ARPA Puglia ed IZS di Puglia e Basilicata (di seguito PB) con nota congiunta di riscontro, assunta al protocollo di questo Servizio AOO152/1299 del 21/03/2019, hanno provveduto a individuare ARPA Puglia quale ente capofila del progetto di riclassificazione ed a determinare i compiti e rispettivi costi annuali per la messa in atto delle attività richieste. Il tempo necessario al completamento del progetto è stato determinato in anni tre (2019-2020-2021) e il costo complessivo stimato è pari a 1470000 euro.

Con nota prot. n. 46107 del 30/05/2019 il Servizio Veterinario della A.S.L. Foggia ha provveduto ad inviare la relazione finalizzata al progetto di riclassificazione delle acque destinate alla molluschicoltura comunicando le modifiche apportate alle coordinate geografiche e alle specie di interesse e confermando la classe sanitaria già attribuita alle aree di propria competenza.

Con nota prot. n. 10745 del 11/02/2019 e con successive integrazioni acquisita al prot. di questo Servizio n. 3913 del 07/10/2019 e n. 4031 del 11/10/2019, il Servizio Veterinario della A.S.L. BAT ha provveduto ad inviare la propria relazione, confermando la classe sanitaria già attribuita alle aree ricadenti sul proprio territorio, comunicando le modifiche apportate alle coordinate geografiche e alle specie di interesse.

Con nota prot. 116405 del 07/08/2019 e con successiva integrazione nota prot.140025 del 02/10/2019, la ASL di Lecce ha confermato le informazioni relative all'area classificata in via preliminare, ai sensi del Reg. 854/04, e ha richiesto di addivenire per la stessa alla classificazione definitiva sulla scorta della sorveglianza effettuata, attribuendo la classe sanitaria A sulla scorta degli esiti analitici del monitoraggio.

Con nota prot. 49313 del 13/03/2019 la ASL di Taranto ha confermato le coordinate geografiche e le specie di molluschi allevate nelle aree destinate alla molluschicoltura presenti nel territorio provinciale, hanno comunicato la presenza di quattro aree di stabulazione ricadenti nel Mar Grande di Taranto e, sulla scorta delle risultanze analitiche relative alle attività di campionamento effettuate nell'ultimo triennio, ha confermato la classe sanitaria "A" per Mar Grande e ha richiesto la classificazione come classe "A" per il II Seno di Mar Piccolo di Taranto.

Vista l'istanza della Ditta Maricoltura San Vito - Cod. Az. 027TA465 - con sede legale in viale Trentino 80 a Taranto, tesa ad estendere la classificazione delle acque marine, già classificate per la produzione di *Mytilus galloprovincialis*, alle ostriche (*Ostrea edulis*), site nel comune di Taranto, concessione demaniale nn. 07 e 08 del 04/05/2015, delimitate dalle seguenti coordinate geografiche:

Concessione Demaniale n. 7/15:

Punto 1 40°26,018' N ; 17°13,483' E

Punto 2 40°25,861' N ; 17°13,656' E

Punto 3 40°25,816' N ; 17°13,586' E

Punto 4 40°25,973' N ; 17°13,413' E

Concessione Demaniale n. 8/15:

Punto 1 40°26,078' N ; 17°13,575' E

Punto 2 40°25,983' N ; 17°13,680' E

Punto 3 40°25,937' N ; 17°13,610' E

Punto 4 40°26,032' N ; 17°13,505' E

Con nota acquisita al prot. di questo Servizio n. AOO152/3197 del 26/06/2017 il Servizio Veterinario della A.S.L. TARANTO ha rimesso la relazione descrittiva dell'area e dell'attività in questione incluse le risultanze degli accertamenti analitici favorevoli, relativi a parametri batteriologici, biotossicologici e chimici, sulle acque di mare e sui molluschi raccolti negli specchi di acqua marina individuati dalle succitate coordinate geografiche, in ottemperanza al Reg. CE 854/2004; ad integrazione, la stessa Azienda Sanitaria ha trasmesso l'atto emanato dal Comune di Taranto, acquisito agli atti di questo Servizio con prot. AOO152/3989 del 09/10/2019, recante l'estensione delle specie allevabili nelle Concessioni Demaniali Marittime n. 07 e 08 rilasciate nel 2015, ai molluschi bivalvi della specie "Ostrica";

Per quanto sopra, si propone di:

- di approvare la classificazione preliminare degli specchi acquei riportati nell'allegato 1 del presente atto;

- di dare mandato ad ARPA Puglia, quale ente capofila del progetto di riclassificazione delle acque destinate alla molluschicoltura in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (di seguito IZSPB), di predisporre ed avviare quanto necessario al fine di addivenire alla classificazione definitiva delle aree classificate destinate alla molluschicoltura entro il 2021;
- di stabilire che le AASSLL, in esecuzione del Piano Piano Regionale Integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale, proseguano le attività di monitoraggio delle aree destinate alla molluschicoltura;
- stabilire che le successive indicazioni operative al presente provvedimento, saranno adottate con atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento per la Promozione della Salute del Benessere Sociale e Dello Sport per Tutti

Inoltre visti:

- Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- l'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la legge regionale n. 67/2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)";
- la legge regionale n. 68/2018 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021";
- la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E S.M.I.

Il presente provvedimento comporta l'istituzione di un capitolo di spesa e la variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come di seguito riportato:

CRA	61.04
------------	--------------

Bilancio: autonomo

PARTE SPESA

Spesa: ricorrente

Codice UE: 08

1. Istituzione nuovo capitolo di spesa:

CAPITOLO DI SPESA	DECLARATORIA	MISS. PROGR. TITOLO	CODIFICA PIANO DEI CONTI
CNI	Spese per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi in attuazione della normativa comunitaria Regg. CE 853/04 e 854/04 - Trasferimento risorse ad amministrazioni locali.	13.1.1.	1.4.1.2

2. Variazione compensativa così come previsto nella tabella seguente:

Capitolo di spesa	DECURATORIA	MISS. PROGR. TITOLO	CODIFICA PIANO DEI CONTI	Variazione competenza e cassa 2019	Variazione competenza 2020	Variazione competenza 2021
751016	<i>Spese per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi in attuazione della direttiva CEE 91/942 D.lgs n. 530/92</i>	13.1.1	1.3.2.10	-700.000,00	- 700.000,00	- 700.000,00
CNI	<i>Spese per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi in attuazione della normativa comunitaria Regg. CE 853/04 e 854/04 - Trasferimento risorse ad amministrazioni locali.</i>	13.1.1.	1.4.1.2.	+700.000,00	+700.000,00	+ 700.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni della L. 145/2018, commi da 819 a 843.

Le spese rinvenienti dal presente provvedimento quantificate in € 70.000,00 per l'esercizio 2019. € 700.000,00 per l'esercizio 2020 e € 700.000,00 per l'esercizio 2021, trovano copertura sullo stanziamento del cap. U075017

All'impegno delle somme si procederà con successivo atto del Dirigente della Sezione competente.

Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi Illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo che rientra nella competenza della Giunta a norma dall'art. 4, comma 4 lett. K della L.R. n. 7/97

LA GIUNTA

udita e fatta propria la relazione del Vice Presidente della Giunta proponente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare la classificazione preliminare degli specchi acquei riportati nell'allegato 1 parte integrante del presente atto
- di dare mandato ad ARPA Puglia, quale ente capofila del progetto di riclassificazione delle acque destinate alla molluschicoltura, di predisporre ed avviare quanto necessario al fine di addivenire alla classificazione definitiva delle aree classificate destinate alla molluschicoltura entro il 2021;
- di stabilire che le AASSLL, in esecuzione del Piano Piano Regionale Integrato in materia di Sicurezza

Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale, proseguano le attività di monitoraggio delle aree destinate alla molluschicoltura;

- stabilire che le successive indicazioni operative al presente provvedimento, saranno adottate con atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento per la Promozione della Salute del Benessere Sociale e Dello Sport per Tutti
- di demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere la trasmissione del presente atto al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed alla Sezione Risorse Idriche, al fine di comprendere la zona di produzione di cui al presente provvedimento nei programmi di monitoraggio ambientale finalizzati alla loro tutela e miglioramento, ai sensi del D.L.vo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione "*copertura finanziaria*" del presente atto;
- Di dare atto che La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni della L. 145/2018, commi da 819 a 843;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

